



Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
Centrale Unica di Committenza

Prot. n.AOOUDCMV_/1376/3.7.1

Borgo a Mozzano, 22.02.2018

Alla Ditta

Oggetto: CUP ARTEA 715720. Gara d'appalto mediante procedura negoziata "intervento di ripristino superfici boscate in loc. San Marco – lotto 2 – Vaglieglio in comune di Villa Basilica"- codice CIG 73743355C0- codice CUP H59D16001840002.

L'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio con sede in Borgo a Mozzano (LU), indice per il giorno 09.03.2018 alle ore 10, una gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b), 63, 95 comma 4 lettera A e 97 comma 2, per l'affidamento dei lavori in oggetto.

1. **OGGETTO.** Oggetto della presente gara sono i lavori di "intervento di ripristino superficie boscate – comune di Villa Basilica;
2. **CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.). N° 73743355C0.** Questo deve essere utilizzato dal partecipante quale elemento essenziale di identificazione della procedura.
3. **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICANTE.** Unione dei Comuni Media Valle del Serchio - Via Umberto I°, 100 – 55023 Borgo a Mozzano (LU) – Telefono 0583-88346 – Fax 0583-88248 – E-mail info@ucmediavalle.it PEC ucmediavalle@postacert.toscana.it.
4. **PREZZO A BASE DI GARA.** L'importo a base di gara è di € 74.702,72 oltre ad € 606,72 non soggetti a ribasso ed inerenti gli oneri per la sicurezza, quindi per un importo totale appalto di euro 75.309,44 + IVA. Così come riepilogato:

Voce	<u>Soggetto a ribasso</u>	NON soggetto a ribasso	Totale
Lavori	74.702,72		74.702,72
Oneri per la sicurezza		606,72	606,72
			75.309,44

5. **PROCEDURA DI GARA.** Appalto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera B), 63, 95 comma 4 lettera A e 97 comma 2 del D.Lgs.n.50/16. Per lo svolgimento della procedura di gara sarà utilizzato il sistema telematico START.
6. **RUP** Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Servizio Protezione Civile, Vincolo For., Cultura e Sviluppo Economico.
7. **AGGIUDICAZIONE LAVORI, CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE.**

L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, criterio del miglior prezzo mediante massimo ribasso sulla base d'asta.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida e, nel caso di offerte uguali, si applicherà il 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924, n° 827.

La procedura sarà aggiudicata nelle more della stipula contrattuale, e ai sensi dell'art.32 comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. **FORMA DEL CONTRATTO.** Il contratto oggetto del presente bando sarà stilato mediante atto pubblico a rogito del Segretario dell'Unione dei Comuni, quale Ufficiale Rogante dell'Ente. Si sottolinea che secondo le disposizioni vigenti il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, quindi il legale rappresentante o il firmatario del contratto dovrà essere in possesso di firma digitale.
9. **LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.** Comune di Villa Basilica
10. **CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI.** Il previsto ammontare dell'appalto è di € 75.309,44 di cui € 606,72 non soggetti a ribasso ed inerenti le voci di cui al punto 4, e per un importo totale lavori a base d'asta di euro 75.309,44 + IVA, e si compone delle seguenti categorie:

Categoria prevalente
OG13 → ingegneria naturalistica
11. **AVVALIMENTO:** L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA (o dichiarazione dei requisiti) dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, oltre al contratto di avvalimento.
12. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.** Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207 del 05.10.2010 regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. In sostituzione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo (da dichiarare all'interno del DGUE):
 - a) Importo dei lavori analoghi a quelli di cui alle categorie indicate al precedente punto 10) ed eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando non inferiore all'importo dell'appalto da affidare;
 - b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) Adeguata attrezzatura tecnica, relativamente alla quale i concorrenti dovranno fornire l'indicazione delle componenti di maggiore rilievo, di cui dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio.
13. **TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.** Il termine per l'esecuzione dei lavori è di gg. 180 (centottanta) naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
14. **PENALE PER IL RITARDO.** E' pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
15. **ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.** Ai sensi del D.Lgs.n.50/16 è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto a norma dell'art. 35 c 18 del D.Lgs. n.50/16;
16. **PAGAMENTI IN ACCONTO.** I pagamenti dei lavori saranno effettuati in corso d'opera quando l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo contrattuale di euro 40.000,00 al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, come previsto da legge; sull'importo verrà operata la trattenuta dello 0,5% a garanzia dell'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
17. **SUBAPPALTO.** All'atto della formulazione dell'offerta il concorrente dovrà indicare se e quali opere intende subappaltare, nei limiti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/16. La quota massima subappaltabile della categoria prevalente è stabilita nella misura del 30%, come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/16. Il

pagamento ai subappaltatori sarà effettuato nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs.n.50/2016.

18. **APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 13/07/2007 N. 38 e s.m.e.i.** Prima dell'aggiudicazione definitiva l'amministrazione provvederà agli adempimenti di cui agli artt. 16 e 17 della L. R.T. 12/07/2007 n. 38 e s.m. e i.. Prima dell'esecuzione del contratto verrà svolta una riunione di coordinamento con l'aggiudicataria per gli adempimenti di cui all'art. 24 della L. R.T. 12/07/2007 n. 38 e s.m. e i.. L'amministrazione procederà ai pagamenti del corrispettivo del presente appalto solo dopo aver verificato la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

19. **CAUZIONE PROVVISORIA.** Pari al 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 93, del Dlgs. 50/16, quindi per euro 1.506,19 (diconsi Euro millecinquecentosei/19). Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/16 l'importo della cauzione provvisoria è ridotta come ivi indicato.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario.

20. **CAUZIONE DEFINITIVA.** Pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del Dlgs. 50/16

21. **POLIZZA ASSICURATIVA.** L'appaltatore sarà obbligato a stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs.n. 50/16 per una somma assicurata di importo assicurato corrispondente all'importo del contratto; tale polizza copre i danni subiti dalla stazione appaltante in caso di danneggiamento o distruzione di impianti o opere anche preesistenti nel corso dei lavori, danni da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole d'arte, difetti e vizi dell'opera.

La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari ad euro 500.000,00

22. **PIANI DI SICUREZZA.** Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per l'attuazione di tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori impiegati. Si dovrà impegnare a presentare, in caso di aggiudicazione, il Piano di Sicurezza Operativo di Sicurezza o nel caso il Piano di sicurezza sostitutivo.

23. **CONDIZIONI DELL'APPALTO.** Sono stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto esecutivo, reso disponibile su sistema START.

24. **ANOMALIA DELLE OFFERTE.** Si applicano le disposizioni di cui all'art. 97 comma 3bis del D.Lgs n. 50/2016;

25. **PERIODO DI SVINCOLO DELLE OFFERTE.** Decorsi giorni 180 (centoottanta) dalla data della gara senza che sia intervenuta formale aggiudicazione definitiva.

26. **SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE.** I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

27. **PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE.** Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire la documentazione tramite la procedura telematica START non più tardi delle ore 20 (venti), del giorno precedente non festivo quello della gara, quindi il giorno 08.03.2018. La gara d'appalto mediante procedura negoziata, relativa all' "intervento di ripristino superfici boscate in loc. San Marco – lotto 2 – Vaglieglio in comune di Villa Basilica" sarà aperta il giorno 09.03.2018 alle ore 10.00

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avverranno esclusivamente tramite sistema START.

La documentazione da presentare mediante il sistema telematico START è la seguente.

A) DOCUMENTAZIONE

A.1) DICHIARAZIONE sostitutiva, **sull'allegato predisposto dal sistema**, sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo con firma digitale con la quale la

ditta, tramite il legale rappresentante, attesti quanto contenuto nella scheda stessa, compilata nelle parti che interessano, predisposta in conformità alla L.R.T. n. 4 del 25.01.1996.

In caso di offerta presentata da parte di associazione temporanea di imprese di cui all'art. 48 comma 8, D.Lgs. 50/16 non ancora costituiti, detta offerta dovrà essere siglata e sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi di concorrenti.

A.2) DGUE

A.3) Cauzione provvisoria

A.4) Tracciabilità dei pagamenti

A.5) – facoltativa: documentazione relativa ad avvalimento o ATI.

B) OFFERTA ECONOMICA

B.1) L'offerta deve essere redatta secondo il modello predisposto dal sistema START. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole della presente lettera d'invito e dei suoi allegati, in ogni loro punto, con rinuncia ad ogni eccezione.

In caso di offerta presentata da parte di associazione temporanea di imprese di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti, detta offerta dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in forma leggibile in quella finale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi di concorrenti.

B.2) Indicazione dei costi della manodopera interni (a pena di esclusione dalla procedura)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. Ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 50/16, si rende noto che il Responsabile unico del Procedimento di gara ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m. è il Responsabile dell'ufficio gare, Dott. Fabrizio Salani.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

In particolare non saranno ammesse le imprese:

1.1) nei cui confronti è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

*L'esclusione di cui all'art. 80 – comma 1) lettere a,b, b bis, c,d,e,f,g, e comma 2, va disposta se la sentenza **ovvero la misura interdittiva** sono emessi nei confronti dei seguenti soggetti:*

(titolare o/e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o/e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o/e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di

vigilanza o/e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o/e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o/e consorzio.

-Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti sopraindicati, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Il Legale Rappresentante della società ed i soggetti sopraindicati dovranno rendere autocertificazioni relative alle cause di insussistenza di cui all'art. 80 – comma 1) lettere a,b,c,d,e,f,g, del Codice, con le modalità di cui al successivo punto 15 – lettera A.2 e/o A.2.1.

Le suddette dichiarazioni rese dall'operatore concorrente dovranno riguardare anche i soggetti sopraelencati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; l'esclusione ed il divieto operano qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Non sarà ammesso inoltre l'Operatore economico:

1.2) nei cui confronti sussistano una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#).

1.3.) che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

-Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#).

-Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

-Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

L'esclusione di cui al comma 1.3 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

1.4.) Non sarà ammesso inoltre l'operatore economico per il quale la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato, una delle seguenti situazioni:

a) abbia commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del codice appalti;

b) si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#) del codice appalti;

c) si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano, ai sensi art. 80 co. 5 – lett. C) del Codice Appalti: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la cui partecipazione alla presente gara determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), del Codice Appalti, non diversamente risolvibile;

e) la cui partecipazione alla presente gara determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) del Codice Appalti, che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

g) sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). *L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*

i) che non sia in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#);

l) nel quale l'operatore concorrente (tutte le persone fisiche componenti, titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività di associazioni mafiose previste dallo stesso articolo) NON RISULTINO AVER DENUNCIATO I FATTI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1^ comma, Legge n. 689 del 1981.

La circostanza ostantiva deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione sopra previste, di cui all'art. 80 del Codice Appalti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della Legge 31.05.1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, per cui non sono applicabili alla stessa le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lg.svo n. 50/2016.

Il concorrente, fatti salvi i casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Si richiama interamente il disposto dell'art. 80 del Codice Appalti.

N.B. In caso di avvenuta cessione di ramo d'azienda o procedimento di fusione con incorporazione di altra azienda dovranno essere indicati, tra i soggetti cessati dalla carica anche i legali rappresentanti delle aziende cedute od incorporate.

-Ai sensi del comma 11 dell'art. 80 del Codice i casi di esclusione previsti da tale disposizione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della Legge 31.05.1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

-Ai sensi del comma 5, lettera m) del Codice non sarà ammesso alla gara l'operatore economico che si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2) Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 06.11.2012, n. 190 (Legge anticorruzione) o che sono incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 45 del D.Lgvo. n.50/2016

PARTECIPAZIONE DI CONSORZI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 lettera b) e c) e l'art. 47 del D.Lgvo n. 50/2016

DIVIETO DI PARTECIPAZIONE

Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione – verificabile in base alle dichiarazioni rese nella apposito Modello di dichiarazione (DGUE), di:

a) Imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. o di una qualsiasi relazione di fatto con altre imprese che partecipano alla gara - In considerazione delle dichiarazioni presentate in sede di offerta, la commissione giudicatrice, sulla base di univoci elementi accerta se le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti.

In presenza di tale compartecipazione si procederà alla esclusione dalla gara di TUTTE le Imprese che si trovano in dette condizioni;

b) Imprese che partecipino alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C., previsti dall'art. 48 del Codice, ovvero imprese individuali qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In presenza di tale compartecipazione si procederà alla esclusione di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni - art.48 – c. 7 – Codice -;

c) Contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del Codice, dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (Consorzi stabili) del Codice.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

d) Non e' ammessa la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 46 del Codice)

e) E' vietata l'associazione in partecipazione (art. 48 – co. 9 Codice)

f) Partecipazione dell'Impresa Ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti (ausiliata) ; non e' consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente (art. 89 – comma 7 del Codice)

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 – comma 9 del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, nel DGUE e dichiarazioni connesse, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, a pena esclusione.

2. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di almeno 5 giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

3. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine di almeno 5 giorni solari per la loro regolarizzazione, a pena esclusione, con la procedura di cui al periodo precedente.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

4. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5. In ogni caso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice potrà consentire l'ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della presentazione dell'offerta, nei termini indicati dal presente disciplinare.

TRACCIABILITA' Flussi Finanziari (Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie")

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della Legge n.136/2010, l'impresa appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma della predetta Legge 13.08.2010, n. 136 con conseguente incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Ente di esigere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. L'Amministrazione si riserva inoltre tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso è consentito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 53 del D.Lgs. 50/2016 e art. 24 L. 241/90 ss.mm.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – I dati raccolti saranno trattati ai sensi Legge 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a gestirli e trasmetterli.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni alla Amministrazione i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte di Commissioni di valutazione, verifica, collaudo che verranno di volta in volta costituite
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente .
- Titolare del trattamento dei dati è il l'Unione dei Comuni.

Obblighi derivanti da CODICE di COMPORTAMENTO Dipendenti Pubblici e Normativa ANTICORRUZIONE

1.- Il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà sottostare agli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ; la violazione di tale obbligo costituirà causa di risoluzione del contratto di appalto.

2. Norme Anticorruzione. Ai sensi dell'art.53, c.16 ter, del D.LGS.165/2001, in caso di aggiudicazione, al momento della stipula del contratto di appalto, il contraente dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

FORO DI COMPETENZA

A tutti gli effetti del contratto l'Impresa aggiudicataria eleggerà domicilio presso la sede dell'Unione dei Comuni.

E' esclusa la clausola arbitrale. Per qualsiasi controversia, che non si sia potuta risolvere di comune accordo tra le Parti, è competente il Foro di Lucca.

Borgo a Mozzano, 22.02.2018

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE
(Dr. Fabrizio Salani)